

REGOLAMENTO (UE) 2024/741 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio ⁽¹⁾, la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («Gazzetta ufficiale») pubblicata in formato elettronico («edizione elettronica della Gazzetta ufficiale») deve recare una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il regolamento (UE) n. 216/2013 stabilisce inoltre l'obbligo di pubblicare i certificati qualificati per la firma elettronica o per il sigillo elettronico e i loro rinnovi sul sito web EUR-Lex al fine di consentire al pubblico di verificare l'autenticità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.
- (2) L'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale possono essere garantite con molteplici mezzi tecnici. È necessario che tali mezzi offrano garanzie comparabili a quelle fornite dai servizi fiduciari qualificati, quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014, a livello sia tecnico che organizzativo. È opportuno evitare la necessità di modificare il regolamento (UE) n. 216/2013 ogni volta che dev'essere usata una nuova soluzione o tecnologia o quando muta il quadro giuridico che disciplina i cambiamenti di tali soluzioni o tecnologie.
- (3) Occorre stabilire norme chiare per conciliare il requisito della inalterabilità della Gazzetta ufficiale con gli obblighi derivanti dagli atti giuridici dell'Unione sulla protezione dei dati personali e dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea volte a rendere alcune informazioni non accessibili. A tal fine, occorre mettere a disposizione una nuova versione dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione, corredata di un'apposita avvertenza. La versione originale dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione dovrebbe essere conservata negli archivi dell'Ufficio delle pubblicazioni per un periodo illimitato in condizioni tecniche e organizzative tali da garantire che la versione originale possa essere divulgata solo in conformità del diritto dell'Unione, in particolare delle norme che disciplinano il diritto di accesso ai documenti e la protezione dei dati personali.
- (4) L'Ufficio delle pubblicazioni ha predisposto misure di emergenza che riducono al minimo il rischio di non poter pubblicare e mettere a disposizione l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sul sito web EUR-Lex.
- (5) In situazioni eccezionali ove, nonostante le misure di emergenza predisposte, non sia possibile pubblicare la Gazzetta ufficiale sul sito web EUR-Lex e la pubblicazione sia effettuata in forma cartacea, l'Ufficio delle pubblicazioni dovrebbe fornire informazioni di tale pubblicazione quanto prima sul sito web EUR-Lex. Ai fini della certezza del diritto, è necessario garantire che l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale successivamente messa a disposizione del pubblico sul sito web EUR-Lex diventi l'unica edizione autentica e produca effetti giuridici.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

